

**SCHEMA DI CONVENZIONE RECANTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO TEATRALE E PER LA COPROGETTAZIONE DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DI AZIONE DELL'UNITA' POLITICHE GIOVANILI.**

Premesso che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 113 del 26 maggio 2015 ha stabilito di procedere all'affidamento della gestione del Laboratorio Teatrale sito in Forlì, Via Maceri Malta, 7/a nonché alla co-progettazione di ulteriori attività rientranti nell'ambito di azione dell'Unità Politiche giovanili ed ha approvato lo schema della presente convenzione;

Ciò premesso e previa ratifica e conferma di quanto sopra da parte dei signori intervenuti, volendosi che il tutto formi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 - OGGETTO**

Il progetto riguarda la realizzazione di interventi specifici volti alla valorizzazione del linguaggio teatrale e a favorire il coinvolgimento dei giovani di età compresa fra i 16 e i 35 anni, attraverso:

1. la gestione di uno spazio denominato "Laboratorio Teatrale"
2. la realizzazione di rassegne teatrali;
3. la realizzazione di residenza per artisti.

Il Comune di Forlì, per la realizzazione dell'attività di cui al punto 1. provvederà alla consegna dei locali siti al piano terra di Via Maceri Malta 7/A.

**ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

1. Le attività dovranno svolgersi secondo quanto previsto dalle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 26 maggio 2015 e dal progetto esecutivo predisposto, entrambi allegati alla presente convenzione.

Resta inteso che il Comune di Forlì – Servizio Cultura, Musei, Sport e Politiche Giovanili si riserva la facoltà di poter utilizzare gli spazi del Laboratorio Teatrale, in accordo con l'associazione, per le necessità dell'Unità Politiche Giovanili.

**ART 3 - ALTRE ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE PROMOSSE  
DALL'ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione, nell'ambito del progetto presentato al Comune, può individuare ulteriori attività di socializzazione/integrazione/intrattenimento purché aventi finalità analoghe a quelle dei servizi oggetto della presente convenzione.

#### **ART. 4 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), l'Associazione viene individuata quale responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui disporrà ai fini dello svolgimento delle prestazioni previste dalla presente convenzione.
2. In qualità di responsabile del trattamento, l'Associazione si adopera affinché i propri operatori/volontari rispettino la normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali e sensibili. Gli operatori dovranno essere individuati dal gestore quali incaricati ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/2003.
3. L'Associazione è tenuta all'osservanza, oltre che delle norme vigenti a livello statale e regionale, anche alle disposizioni, in materia, che siano approvate dal Comune di Forlì.

#### **ART. 5 - ASSICURAZIONI**

1. L'Associazione provvede all'assolvimento degli obblighi ed oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla normativa vigente, ad eccezione della copertura assicurativa dei locali .
2. L'Associazione garantisce che il personale inserito nell'attività sia coperto da assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, stipulata con la compagnia di assicurazione .....

#### **ART. 6 - COORDINAMENTO CON IL COMUNE – CONTROLLI E VERIFICHE**

1. All'inizio delle attività, nonché all'inizio di ogni anno di convenzione, l'Associazione predispone il programma operativo per la realizzazione delle attività che dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte dei referenti dell'Amministrazione comunale.
2. I referenti individuati rispettivamente dal Comune e dall'Associazione per la gestione delle attività si confrontano semestralmente ai fini del buon andamento del progetto.
3. Per la realizzazione degli interventi sarà individuato dall'Associazione un coordinatore con mansioni strategiche, responsabile della gestione del progetto.
4. Il Comune di Forlì si raccorderà con l'Associazione in caso di necessità all'utilizzo dei locali destinati a Laboratorio Teatrale per le esigenze dell'Unità Politiche Giovanili.
5. Il Comune di Forlì si riserva comunque di effettuare momenti di verifica non programmati, anche mediante sopralluoghi, disposti in qualunque momento dal

Dirigente del Cultura Musei Sport e Politiche Giovanili allo scopo di controllare il corretto adempimento degli obblighi posti in capo all'Associazione.

#### **ART. 7 - STRUTTURE E ATTREZZATURE**

1. Per la realizzazione del contenuto progettuale di cui all'art. 2 punto 1) il Comune di Forlì consegna all'Associazione i locali, individuati nella planimetria allegata, siti al piano terra della struttura sede del Laboratorio Teatrale ubicata in Forlì, Via Maceri Malta 7/a.
2. Gli spazi/sale vengono consegnati nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano.
3. All'atto della presa in consegna verrà redatto apposito verbale indicante le attrezzature e gli arredi. L'uso degli spazi/ sale da parte dell'Associazione deve essere compatibile con le caratteristiche strutturali e con l'arredo delle stesse, in modo da evitare ogni possibile danno all'immobile, ad impianti, attrezzature e altri beni mobili eventualmente presenti.
4. L'Associazione è tenuta a garantire la sorveglianza degli accessi e dei luoghi durante l'utilizzo. Le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell'associazione.
5. All'interno del Laboratorio Teatrale non è consentito:
  - a) montare strutture in grado di arrecare il minimo danno, installare impianti fissi o palchi;
  - b) fumare;
  - c) ostacolare l'agevole apertura delle porte;
  - d) depositare materiali infiammabili e ingombrare le vie d'esodo;
  - e) l'uso di apparecchiature con fiamme libere, fornelli, stufe a gas, stufe elettriche, bombole a gas di qualsiasi genere;
  - f) sovraccaricare le linee elettriche;
  - g) porre la sede legale di qualsiasi associazione od ente.

A seguito della consegna dei locali, l'Associazione acquista la custodia degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c. c., da condursi secondo l'ordinaria diligenza, con conseguente esclusione di ogni responsabilità del Comune di Forlì per il risarcimento dei danni procurati a persone o cose a causa o in occasione dell'utilizzo degli spazi, locali o altre aree, ad esempio per danni causati dall'allestimento previsto o derivanti da cause comunque collegate allo svolgimento delle attività

Alla scadenza della presente obbligazione i locali dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione comunale, liberi in pristino stato. In caso contrario, l'associazione sarà tenuta a provvedere, nei termini e secondo le disposizioni e condizioni stabilite dal

Comune di Forlì e con oneri a proprio carico, alla rimessione in pristino stato dei locali e aree medesimi, e relative attrezzature e arredi.

In caso di mancato esatto adempimento delle suddette disposizioni e condizioni, il Comune di Forlì provvederà d'ufficio, addebitando le spese al concessionario. In caso di mancato risarcimento, nei termini concessi dal Comune, l'Ente potrà in essere, senza ulteriori avvisi, tutte le iniziative, anche giudiziarie, ritenute opportune per il conseguimento del dovuto.

La realizzazione della rassegna "Teatro Arroccato", usualmente svolta presso la Rocca di Ravaldino, sarà strettamente collegata alla possibilità di effettivo utilizzo dei luoghi. Il Comune si riserva, in caso di impossibilità di utilizzo dei suddetti luoghi, la possibilità di porre a disposizione luoghi/spazi alternativi.

#### **ART. 8 – RIMBORSO SPESE**

1. Il Comune garantisce all'Associazione il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività in oggetto, sulla base di rendicontazione, comprensiva di relazione illustrativa sull'attività svolta nei limiti degli importi annui indicativamente quantificati nella tabella sotto riportata.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>IMPORTI ANNUI MASSIMI INDICATIVI AMMESSI A RIMBORSO</b>
Gestione del Laboratorio Teatrale	<b>€ 8.000,00</b>
Rassegna Isola del Tesoro	<b>€ 6.000,00</b>
Rassegna Teatro Arroccato	<b>€ 4.500,00</b>
Residenza d'artista	<b>€ 4.500,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 23.000,00</b>

2. Il rimborso copre le spese effettivamente sostenute dall'Associazione.

Sono ammessi a rendicontazione a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti costi:

- 1) **GESTIONE LABORATORIO TEATRALE:**  
materiale di cancelleria; materiale divulgativo, attività di organizzazione/promozione/ideazione grafica eventi e rassegne.
- 2) **RASSEGNE TEATRALI:**  
affitto spazi teatrali per realizzazione eventi/rassegne; SIAE, realizzazione ed ideazione grafica delle rassegne; service audio luci.
- 3) **RESIDENZE PER ARTISTI**  
spese di soggiorno per gli artisti selezionati, (vitto e alloggio); rimborso spese di viaggio documentate (in caso di utilizzo di mezzi pubblici con biglietto obliterato se necessario ed in caso di utilizzo di auto rimborso chilometrico come da tabella ACI).

Sarà possibile comunque rendicontare altri costi purché strettamente inerenti alle attività delle azioni progettuali la cui ammissibilità sarà subordinata al parere favorevole da parte del Comune di Forlì

Eventuali ulteriori attività proposte dall'Associazione nel progetto presentato potranno essere rimborsate nei limiti del totale sopra riportato. L'associazione dovrà pertanto proporre una ripartizione diversa del rimborso sopra articolata che tenga conto anche delle ulteriori attività proposte.

#### **ART. 9 – MODALITA' DI RIMBORSO DELLE SPESE**

1. Il Comune riconosce, per tutti i servizi previsti in convenzione, al fine di snellire la procedura di erogazione del rimborso spese e per facilitare l'Associazione ad affrontare le spese necessarie, un acconto pari al 40% dell'importo annuale massimo previsto all'inizio di ciascun anno di convenzione. L'importo restante sarà erogato in due rate semestrali pari rispettivamente al 40% e al 20%, previa richiesta della somma spettante che l'Associazione trasmetterà al Servizio competente, corredata da una relazione analitica sull'andamento delle attività svolte nel periodo di riferimento. Alla richiesta di saldo dovrà essere allegata, oltre alla relazione sopracitata, anche una nota riepilogativa attestata e sottoscritta dal legale rappresentante in cui sono elencate le spese sostenute durante l'anno di convenzione di riferimento, sulla base di quanto previsto dall'art.9. La documentazione inerente le somme espresse in nota sarà conservata presso la sede dell'Associazione.

2. L'Associazione dovrà corrispondere al Comune di Forlì, entro il mese di novembre di ciascun anno, una quota di compartecipazione relativa ai consumi imputabili ai locali del Laboratorio Teatrale, quantificabile forfettariamente in € 1.000,00 annui, tramite bonifico bancario utilizzando le coordinate che saranno comunicate.

#### **ART. 10 - VARIAZIONI CONTRATTUALI**

1. In relazione alle esigenze dei destinatari e dei servizi, le attività oggetto della convenzione potranno essere ridefinite, in accordo tra Comune e Associazione, con relativo adeguamento dei patti e condizioni contrattuali.

2. In particolare è prevista la possibilità di estensione quantitativa delle attività oggetto della convenzione, fino al 50% dell'importo del rimborso spese previsto, mediante apposita determinazione dirigenziale e conseguente contratto, nella medesima forma della convenzione originaria oppure mediante controfirma del provvedimento per accettazione da parte dell'Associazione, a seconda dell'importanza dell'integrazione.

3. Con quest'ultima modalità si procederà per modificazioni alla convenzione di carattere secondario, non incidenti sull'impianto complessivo del progetto.

4. Ove si rendesse necessario assicurare al target di utenza individuato servizi complementari rispetto a quelli oggetto della presente convenzione, potrà essere

effettuato l'affidamento alla medesima Associazione analogamente a quanto previsto al precedente comma 2.

**ART. 11 - DURATA DELLA CONVENZIONE - CAUSE E MODALITA' DI  
RISOLUZIONE – FACOLTA' DI RECESSO**

1. La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione o dalla data dell'avvio anticipato delle attività nelle more della stipulazione del relativo contratto,
2. Il Comune inoltre può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione di uno dei qualsiasi impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.
3. E' facoltà di entrambe le parti recedere dal contratto a mezzo di PEC o di raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro tre mesi prima della scadenza annuale del contratto; la disdetta avrà comunque effetto dalla data di scadenza annuale. La facoltà di recesso può essere esercitata anche limitatamente ad una o più attività oggetto della convenzione.

**ART. 12 - RESPONSABILITA'**

1. Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Associazione, la quale manleva il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone il Comune stesso.
2. L'Associazione risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, salvo che non provi che il danno è dovuto a causa ad esso non imputabile, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'associazione da parte di Società Assicuratrici; nel caso in cui l'Associazione provi che, nella determinazione del danno, vi è concorso da parte del Comune, il Comune stesso interverrà in via solidale, ferma restando la responsabilità diretta dell'Associazione.
3. L'Associazione, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare al competente ufficio ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali specifici dei servizi, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con i collaboratori

e in generale a tutto ciò che inerisce all'oggetto della presente convenzione; in tale quadro l'Associazione è tenuta a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

#### **ART. 13 - CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia, non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente. Foro competente in via esclusiva è quello di Forlì.

#### **ART. 14- RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di Legge e di Regolamento, nonché alle direttive statali e regionali vigenti nelle materie oggetto del presente contratto.

#### **ART. 15 SPESE CONTRATTUALI**

1. L'imposta di bollo e le altre eventuali spese correlate al presente atto sono a carico dell'Associazione.
2. La presente convenzione è soggetta alla registrazione in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II del DPR 131/1986.

Allegati: Planimetria dei locali adibiti a Laboratorio Teatrale siti in Forlì, Via Maceri  
Malta 7/a